

MIBACT - MU - CAP
REP. CONVENZIONI ITALIA n° 7
del 13/03/2017

**CONCESSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI SITI IN AL PIANO TERRA DEL MUSEO DI CAPODIMONTE,
VIA MIANO 2, NAPOLI**

TRA

il Museo di Capodimonte - rappresentato da nella persona del suo legale rappresentante dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (Francia) il 29/04/1955 C.F. BLLSLV55D29Z11D,

E

La Signora Aurora De Magistris nato/a a Napoli il 26/12/1958 residente in via Bosco di Capodimonte n.81, 80131 Napoli C.F. DMGRRAS8T66F839H , in qualità di PRESIDENTE dell'Associazione culturale "SALOTTO GIGLIO" con sede in Napoli, via Bosco di Capodimonte n.81 codice fiscale/partita IVA 95201730637;

PREMESSO CHE:

Con decreto dirigenziale Mibact Mu-Cap Rep. Decreti n.70 del 10/03/2017 è stato approvato la concessione per l'assegnazione dei locali siti al piano terra del museo di Capodimonte, via Miano 2, Napoli si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità

Scopo della presente concessione:

Promuovere iniziative a sostegno di attività a carattere culturale (Mostre, convegni e manifestazioni) video-musicali, teatrali e cinematografiche , in linea con la missione e gli obiettivi del Museo di Capodimonte.

Art. 2 – Locali oggetto di affidamento

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 vengono concessi i locali corrispondenti alla ex direzione del Museo. I locali vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'assegnatario ne ha preso visione, accettando senza eccezione o riserva alcuna. E' vietata la cessione anche parziale della presente concessione a terzi.

Art. 3 - Vincoli alla utilizzazione

L'assegnatario utilizzerà i locali esclusivamente per svolgere le attività connesse alle finalità descritte al precedente art. 1, nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi occorrenti.

Art. 4 – Durata

La concessione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e dalla contestuale consegna dei locali con durata di anni 1 (Uno) con esclusione di qualsiasi forma di rinnovo tacito. Alla scadenza della concessione i locali e le eventuali opere di ristrutturazione apportate, saranno restituite alla piena disponibilità del Museo di Capodimonte, liberi e sgomberi, in buono stato manutentivo, fatto salvo il naturale degrado d'uso. Nessun indennizzo o rimborso, per alcuna ragione o motivo, verrà riconosciuto da parte di codesta amministrazione all'atto della riconsegna. Qualora, alla scadenza della presente concessione l'assegnatario non provveda alla riconsegna dei locali liberi e sgomberi , esso sarà ritenuto unico responsabile di tutti i danni, diretti ed indiretti, arrecati.

L'Amministrazione potrà revocare la concessione in qualsiasi momento qualora, a seguito di verifiche, l'utilizzo dei locali non sia gravemente conforme a quanto concordato e fatta altresì salva la necessità di riacquisire la disponibilità dei locali per motivi di interesse pubblico o per sopravvenute esigenze istituzionali, senza che l'assegnatario possa vantare diritti a compensi o indennizzi di sorta. Il Concessionario potrà recedere anticipatamente dalla concessione con un preavviso, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno 36 mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato per gli interventi effettuati.

L'atto di riconsegna al Museo dell'intero complesso, per naturale scadenza o per revoca o risoluzione, consiste nella sottoscrizione di apposito verbale previa ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto del bene concesso.

Art. 5 - Opere edili a carico dell'Assegnatario

Previo preventivo accordo con la proprietà, la realizzazione degli interventi da parte dell'assegnatario è sottoposta alla vigilanza e all'approvazione del Museo di Capodimonte.

Art. 6 - Oneri e obblighi a carico dell'Assegnatario

Sono a carico dell'assegnatario:

- la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti nonché l'arredamento degli stessi
- garantire la massima informazione sulle attività ed iniziative promosse;
- garantire il rispetto delle norme di sicurezza, di igiene, il rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di legge vigenti.
-

Art. 7 – Rapporti con l'Assegnatario

L'associazione si impegna a decorrere dalla data della stipula della stessa, a versare al Museo un contributo annuo per i consumi di corrente elettrica e pulizie stimati in € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00). Restano a carico dell'Associazione tutte le utenze relative a telefonia e connessione internet.



Art. 8 - Responsabilità – Coperture assicurative

Il Museo di Capodimonte è esonerato da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare all'assegnatario stesso e/o a terzi in conseguenza delle attività svolte nei locali. Il Museo di Capodimonte in ragione degli obblighi fissati in concessione è altresì esonerato da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'assegnatario stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla presente concessione.
L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, anche se di fornitori dell'assegnatario, non esonerano l'assegnatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Art. 9 Cause di risoluzione, decadenza

La concessione si risolve in caso di:

- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi e necessari alle esigenze del Museo;
- scioglimento dell'associazione assegnataria;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in concessione;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, al Museo di Capodimonte, o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico dell'assegnatario o a componenti dell'Associazione ;
- per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine del Museo, determinato dall'assegnatario.

Art. 10 Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente concessione, è competente il Foro di Napoli

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

Letto, approvato e sottoscritto:
Napoli, 10.03.2017

Per l'Associazione

Anna Maria Magenta

Per il Museo di Capodimonte

Il Direttore Sylvain Bellenger

Sylvain Bellenger

Sylvain Bellenger